

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 13237/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13237 del 2021, proposto da

Antonello Carlone, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Campania - Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta, Istituto di Istruzione Superiore Agostino Nifo - Sessa Aurunca, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Antonio Scorpio, Emanuela Mancini, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

1) del Decreto prot. m_pi. AOOUSPCE. REGISTRO UFFICIALE. U. 0020524 del 10/11/2021, del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio IX – Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, con il quale si

dispone: “l'esclusione dalle Graduatorie Provinciali e di Istituto, di cui all'O.M. 60 del 10/07/2020, del docente Carlone Antonello, nato a Piedimonte Matese (CE) il 01/02/1978, per la classe di concorso A027”;

2) del Decreto, prot. 7961 del 9/10/2021, del Dirigente Scolastico dell'I.S. “A. Nifo” di Sessa Aurunca (CE), con il quale viene disposta: “...la proposta di ESCLUSIONE del docente CARLONE ANTONELLO dalle graduatorie di 2 Fascia GPS 3 fascia d'Istituto per la classe di Concorso A027 per mancanza di Titolo valido per l'accesso alla citata classe di concorso”;

3) dell'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, disciplinante, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, se e per quanto non consente ai docenti laureati in ingegneria di inserirsi nelle graduatorie provinciali per le supplenze e quelle di istituto per la classe di concorso A027 – Matematica e Fisica;

4) della tabella A allegata al D.P.R. n. 19/2016, se e per quanto non consente ai laureati in Ingegneria V.O. prima dell'a.a. 2000/2001 o dopo l'a.a. 2000/2001, ma con gli esami previsti dall'Allegato 1 al D.M. 354/1998, di accedere all'insegnamento di Matematica e fisica (cl.co A027);

5) una agli atti preordinati, connessi e conseguenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Ufficio Scolastico Regionale Campania, dell'Ufficio Scolastico Regionale Campania - Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta e dell'Istituto di Istruzione Superiore Agostino Nifo - Sessa Aurunca;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2022 il dott. Daniele

Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto necessario, al fine del decidere sull'istanza cautelare, che l'Amministrazione resistente depositi in giudizio una dettagliata relazione sui fatti di causa, con particolare riferimento alle ragioni per le quali non sarebbe possibile per i laureati in ingegneria insegnare contestualmente le materie di fisica e matematica ma sarebbe possibile, invece, insegnarle separatamente alle scuole superiori.

Ritenuto necessario procedere con l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti inseriti nelle graduatorie da cui parte ricorrente è stata esclusa.

Ritenuti a tal fine sussistenti i presupposti contemplati dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, per potersi procedere all'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, con pubblicazione dell'avviso sul sito *web* dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza n. 836/2019.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

- dispone l'incombente istruttorio di cui in motivazione a carico dell'Amministrazione resistente;
- ordina l'adempimento istruttorio e l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione; tali attività dovranno essere eseguite dalle parti, ciascuna per quanto di competenza, nei termini utili al fine della relativa valutazione alla prossima udienza, con eventuale valutazione della condotta degli onerati anche ai sensi dell'art 64 c.p.a.

Rinvia alla camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2022 per il prosieguo;

La presente ordinanza è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Daniele Profili, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Daniele Profili

IL PRESIDENTE

Giuseppe Sapone

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza n. 294/2022 emessa, all'esito della Camera di Consiglio dell'11 gennaio 2022, dalla Sezione Terza Bis del TAR Lazio -Roma, depositata in data 12 gennaio 2022, sul ricorso R.G. n. 13237/2021.

Il processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Avv. Pasquale Marotta